Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0112(COD)

06.11.2023

EMENDAMENTI
250 - 489

Progetto di relazione
Luděk Niedermayer
(PE753.712v01-00)

Modifica della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

Proposta di direttiva
(COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))

Emendamento 250
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;	(b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;

Or. en

Motivazione

Il termine per attuare misure alternative sotto forma di interventi del settore privato non dovrebbe essere artificiosamente limitato.

Emendamento 251
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi	(b) ***fatta salva la lettera a) e*** tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore

misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;	privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;

Or. en

Motivazione

Le misure preventive da parte di un IPS devono sempre essere considerate in maniera olistica, incentrandosi sulla continuità operativa dell'ente senza tenere conto della strategia di risoluzione proposta dall'autorità di risoluzione. L'inserimento dell'attuazione della strategia di risoluzione quale nuovo parametro potrebbe costringere l'IPS a contribuire alla strategia, esulando dal suo mandato.

Emendamento 252
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;	(b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;

Or. en

Emendamento 253
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;	(b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, ***fatta salva la lettera a),*** non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;

Or. en

Motivazione

Le misure preventive da parte di un IPS devono sempre essere considerate in maniera olistica, incentrandosi sulla continuità operativa dell'ente senza tenere conto della strategia di risoluzione proposta dall'autorità di risoluzione. L'inserimento dell'attuazione della strategia di risoluzione quale nuovo parametro potrebbe costringere l'IPS a contribuire alla strategia, il che esula dal suo mandato.

Emendamento 254
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) tenuto conto, tuttavia, del fatto che le misure preventive intraprese da un IPS che rientra nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/49/UE non portano alla determinazione che l'ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi del presente articolo o dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 se sono soddisfatte le disposizioni di cui all'articolo 11 septies (nuovo) della direttiva 2014/49/UE;

Or. en

Emendamento 255
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente ***effettui una valutazione della condizione*** di cui ***al*** paragrafo 1, lettera a), ***previa consultazione dell'autorità di risoluzione***.	***Prima di stabilire*** che ***l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto,*** l'autorità competente di cui ***all'articolo 32,*** paragrafo 1, lettera a), ***esamina se esistono misure, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che possano evitare la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto***.

Or. en

Emendamento 256
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione ***della condizione*** di cui al paragrafo 1, ***lettera*** b), è effettuata dall'autorità ***di risoluzione in stretta collaborazione con l'autorità*** competente. ***L'autorità competente fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione***. ***L'autorità competente può inoltre comunicare all'autorità di risoluzione di ritenere soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).***	La valutazione ***delle condizioni*** di cui al paragrafo 1, ***lettere a) e*** b), è effettuata ***solo*** dall'autorità competente ***previa consultazione di un IPS al quale l'ente partecipa***.

Or. en

Emendamento 257
Herbert Dorfmann, Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è effettuata solo dall'autorità competente previa consultazione di un IPS al quale l'ente partecipa.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte all'articolo 11 della direttiva 2014/49/UE suggeriscono che un sistema di garanzia dei depositi (SGD) non può intraprendere azioni preventive se l'ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della BRRD. Il riconoscimento di un SGD come IPS ne comprometterebbe la missione principale e ostacolerebbe il rispetto dell'articolo 113, paragrafo 7, CRR, con il potenziale rischio di perdita del suo status di SGD. Pertanto, un ente dovrebbe essere considerato in dissesto o a

rischio di dissesto solo qualora un IPS non abbia impedito il dissesto o non vi abbia posto rimedio. Per evitare di trascurare tali misure, l'IPS deve essere consultato preventivamente.

Emendamento 258
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto -i (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	-i) al primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:	**"**Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti ***e se, nel caso in cui l'ente partecipi a un IPS, misure alternative da parte dell'IPS non possono evitare un rischio di dissesto o porre rimedio al dissesto dell'ente verificatosi in tempi ragionevoli***:***";***

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte all'articolo 11 della direttiva 2014/49/UE suggeriscono che un sistema di garanzia dei depositi (SGD) non può intraprendere azioni preventive se l'ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, BRRD. Il riconoscimento di un SGD come IPS ne comprometterebbe il mandato principale e ostacolerebbe il rispetto dell'articolo 113, paragrafo 7, CRR, con il potenziale rischio di perdita del suo status di SGD. Pertanto, un ente dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto solo qualora un IPS non abbia impedito il dissesto o non vi abbia posto rimedio. Per evitare di trascurare tali misure, l'IPS deve essere consultato preventivamente.

Emendamento 259
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto -i (nuovo)

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettere a, b, c

Testo in vigore	*Emendamento*
	-i) al primo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) l'ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che ***nel prossimo futuro*** violerà i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, perché, ma non solo, ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;	***"***a) l'ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che ***nei 12 mesi successivi*** violerà i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, perché, ma non solo, ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo ***di parte del patrimonio,*** dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;
b) le attività dell'ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che ***nel prossimo futuro*** saranno, inferiori alle passività;	b) le attività dell'ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che ***nei 12 mesi successivi*** saranno, inferiori alle passività;
c) l'ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che ***nel prossimo futuro*** non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;	c) l'ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che ***nei 12 mesi successivi*** non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;***";***

Or. en

Emendamento 260
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto i
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 32 quater***;***	d) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 32 quater ***o***

sotto forma di trasferimento, in tutto o in parte, dell'ente interessato alla proprietà pubblica.

Or. en

Emendamento 261
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento ***di uno o più*** obiettivi della risoluzione di cui ***all'***articolo ***31*** ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui***, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma,*** essa è necessaria al conseguimento ***degli*** obiettivi della risoluzione di cui ***a tale*** articolo ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***nella stessa misura*** tali obiettivi. ***Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 45 quater, paragrafo 2, l'autorità di risoluzione, al fine di valutare l'adeguatezza della risoluzione per l'ente, tenga conto dei seguenti elementi:*** ***a) della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;*** ***b) dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;*** ***c) della misura nella quale l'ente ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare i propri requisiti patrimoniali.***

Or. en

Emendamento 262
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), ***per le entità che sono soggette a obblighi semplificati in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione a norma dell'articolo 4, l'azione di risoluzione non è considerata nell'interesse pubblico, a meno che l'autorità di risoluzione non stabilisca che il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza potrebbero verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale. Per le entità che non sono soggette a obblighi semplificati in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione a norma dell'articolo 4,*** l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione europea amplia l'ambito di applicazione della risoluzione rispetto all'attuale BRRD. Al fine di garantire il necessario grado di proporzionalità, l'emendamento intende presupporre per impostazione predefinita valutazioni negative dell'interesse pubblico per le entità soggette a obblighi semplificati. Tuttavia, qualora

l'autorità di risoluzione ravvisi rischi di ampia portata, la valutazione potrebbe anche risultare positiva.

Emendamento 263
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***nella stessa misura*** tali obiettivi. ***Per le entità designate come significative a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 si presume che la liquidazione con procedure di insolvenza non consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura.***

Or. en

Motivazione

Le misure di risoluzione dovrebbero essere applicate solo qualora le procedure di insolvenza siano meno efficaci.

Emendamento 264
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ***considerati da una prospettiva olistica*** ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***nella stessa misura*** tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 265
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***nella stessa misura*** tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 266
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento ***di uno o più*** obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui***, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3,*** essa è necessaria al conseguimento ***degli*** obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***nella stessa misura*** tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 267
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***nella stessa misura*** tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 268
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***più efficacemente*** tali obiettivi.	Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare ***nella stessa misura*** tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

Sembra emergere un'arbitrarietà dal punto di vista giuridico che deve essere presa in considerazione da un legislatore.

Emendamento 269
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Si presuppone che l'azione di risoluzione non sia nell'interesse pubblico ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo laddove l'ente sia considerato un ente piccolo e non complesso secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel caso in cui l'autorità di risoluzione valuti che uno o più di tali obiettivi della risoluzione siano a rischio, non si applica la presunzione.

Or. en

Motivazione

In order to increase predictibility in the framework, there should be a presumption of negative PIA for small and non complex institutions, and of positive PIA for large institutions. As long as there is leeway left to national resolution authorities to perform the public interest assessment, there could remain diverging practices across jurisdictions, that could eventually affect the level playing field and the predictability of the framework. It is therefore suggested to include a requirement for resolution authorities to justify the outcome of the PIA against each of the resolution objectives as part of the resolution plan, in addition to an RTS to increase harmonization in the application of the PIA. Additionnally, in order to foster convergence and a better understanding of national practices, an EBA report on NRA practices as regards the PIA is proposed at a later stage.

Emendamento 270
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Si presuppone che l'azione di risoluzione sia nell'interesse pubblico ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo laddove l'ente sia considerato un grande ente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel caso in cui l'autorità di risoluzione valuti che nessun obiettivo della risoluzione sia a rischio, non si applica la presunzione.

Or. en

Motivazione

In order to increase predictibility in the framework, there should be a presumption of negative PIA for small and non complex institutions, and of positive PIA for large institutions. As long as there is leeway left to national resolution authorities to perform the public interest assessment, there could remain diverging practices across jurisdictions, that could eventually affect the level playing field and the predictability of the framework. It is therefore suggested to include a requirement for resolution authorities to justify the outcome of the PIA against each of the resolution objectives as part of the resolution plan, in addition to an RTS to increase harmonization in the application of the PIA. Additionnally, in order to foster convergence and a better understanding of national practices, an EBA report on NRA

practices as regards the PIA is proposed at a later stage.

Emendamento 271
Herbert Dorfmann, Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 272
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente	***soppresso***

prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.

Or. en

Motivazione

Se si considera solo il sostegno finanziario pubblico straordinario non si tiene conto dei costi più elevati associati alla pianificazione del meccanismo di risoluzione e si getta una luce distorta sulla liquidazione in caso di insolvenza. Gli aspetti relativi ai costi non dovrebbero far parte della valutazione dell'interesse pubblico.

Emendamento 273
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile. ***Se nella liquidazione dell'ente si prevede la concessione di un aiuto alla liquidazione in conformità del diritto nazionale, l'azione di risoluzione è valutata nell'interesse pubblico.***

Or. en

Emendamento 274
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, ***sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'***ente, ***sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.***	Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma***, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 45 quater, paragrafo 2***, l'autorità di risoluzione, ***al fine di valutare l'adeguatezza della risoluzione per l'***ente, ***tenga conto dei seguenti elementi:***
	a) della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
	b) dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
	c) della misura nella quale l'ente ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare i propri requisiti patrimoniali.

Or. en

Emendamento 275
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento ***di tale valutazione***, prenda in	Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento, prenda in considerazione e

considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che ***si può ragionevolmente prevedere*** saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile***, compresi i costi connessi al rimborso dei depositanti, se del caso***.

Or. en

Emendamento 276
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 277
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.	Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 278
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, nel piano di risoluzione l'autorità di risoluzione include le proprie motivazioni per quanto riguarda la procedura più adatta a conseguire gli obiettivi della risoluzione per ciascuno degli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31.
	Per assicurare l'applicazione efficace e coerente del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione.
	L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [OP – inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le

norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro [48 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], l'ABE pubblica una relazione delle prassi delle autorità di risoluzione per quanto riguarda la valutazione di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

In order to increase predictibility in the framework, there should be a presumption of negative PIA for small and non complex institutions, and of positive PIA for large institutions. As long as there is leeway left to national resolution authorities to perform the public interest assessment, there could remain diverging practices across jurisdictions, that could eventually affect the level playing field and the predictability of the framework. It is therefore suggested to include a requirement for resolution authorities to justify the outcome of the PIA against each of the resolution objectives as part of the resolution plan, in addition to an RTS to increase harmonization in the application of the PIA. Additionnally, in order to foster convergence and a better understanding of national practices, an EBA report on NRA practices as regards the PIA is proposed at a later stage.

Emendamento 279
Herbert Dorfmann, Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'appartenenza di un ente a un IPS è considerata, in genere, una garanzia sufficiente degli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31.

Or. en

Motivazione

L'estensione del meccanismo di risoluzione agli enti aderenti a un IPS non è necessaria in quanto le misure preventive da parte di un IPS sono di solito il modo migliore per prevenire il dissesto o per gestire l'ipotesi improbabile di un dissesto di fatto verificatosi, salvaguardando

in tal modo gli obiettivi della risoluzione in misura sufficiente.

Emendamento 280
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'ABE contribuisce a monitorare e promuovere l'applicazione efficace e coerente della valutazione dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 5.
	Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], l'ABE presenta una relazione sull'ambito di applicazione e sull'applicazione del paragrafo 5 in tutta l'Unione. Tale relazione è condivisa con la Commissione al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 5 e il loro impatto sulla parità di condizioni.
	Sulla base dei risultati della revisione, possono essere elaborate proposte o orientamenti al fine di convergere le pratiche e creare condizioni di parità tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 281
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], l'ABE presenta una relazione sull'ambito di applicazione e sull'applicazione del paragrafo 5 in tutta l'Unione. Tale relazione è condivisa con la Commissione al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 5 e il loro impatto sulla parità di condizioni.
	Sulla base dei risultati della revisione, possono essere elaborate proposte o orientamenti al fine di migliorare l'efficienza del mercato e creare condizioni di parità tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 282
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:
	"5 bis. L'ABE contribuisce a monitorare e promuovere l'applicazione efficace e coerente della valutazione dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 5.
	Entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], l'ABE pubblica una relazione sull'ambito di applicazione e sull'applicazione del paragrafo 5 in tutta l'Unione al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 5 e il loro impatto sulla parità di condizioni.

Sulla base dei risultati della revisione, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di convergere le pratiche e creare condizioni di parità tra gli Stati membri.";

Or. en

Emendamento 283
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli ***enti creditizi*** affiliati ***permanentemente*** a un organismo centrale	Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli affiliati ***permanenti*** a un organismo centrale

Or. en

Motivazione

The solidarity mechanism among a central body and its affiliates ensures that losses of one or more affiliates will be shared among all affiliates, leading them all to be FOLTF. Thus, it is important to clarify that FOLTF assessment in relation to a central body and its affiliates should not be done on an entity-by-entity basis, but on the whole affiliation perimeter given the solidarity mechanism. This is important to ensure that the resolution authorities can effectively use the power described in this article. It must also be ensured that resolution authorities can take resolution action in relation to a central body and all kind of affiliated entities and institutions that are part of resolution group (and not only in relation to credit institutions affiliated to a central body).

Emendamento 284
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione ***possano adottare*** un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli ***enti creditizi*** affiliati ***permanentemente*** che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l'organismo centrale e tutti gli ***enti creditizi*** affiliati ***permanentemente***, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.	***Quando un'azione di risoluzione è considerata necessaria nell'interesse pubblico,*** gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione ***adottino*** un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli affiliati ***permanenti*** che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l'organismo centrale e tutti gli affiliati ***permanenti***, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1. ***La valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, è effettuata esclusivamente per l'organismo centrale e i suoi affiliati permanenti nel loro insieme.***

Or. en

Motivazione

The solidarity mechanism among a central body and its affiliates ensures that losses of one or more affiliates will be shared among all affiliates, leading them all to be FOLTF. Thus, it is important to clarify that FOLTF assessment in relation to a central body and its affiliates should not be done on an entity-by-entity basis, but on the whole affiliation perimeter given the solidarity mechanism. This is important to ensure that the resolution authorities can effectively use the power described in this article. It must also be ensured that resolution authorities can take resolution action in relation to a central body and all kind of affiliated entities and institutions that are part of resolution group (and not only in relation to credit institutions affiliated to a central body).

Emendamento 285
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'autorità di risoluzione	1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'autorità di risoluzione

stabilisce che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente abbia il potere di avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.	stabilisce che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente abbia il potere di avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. ***L'ABE emana orientamenti volti a chiarire le condizioni associate a tale modo ordinato.***

Or. en

Emendamento 286
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che, ove un'autorità di risoluzione stabilisca che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'accertamento del fatto che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sia una condizione ***per la revoca dell'autorizzazione da parte dell'***autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.	3. Gli Stati membri assicurano che, ove un'autorità di risoluzione stabilisca che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'accertamento del fatto che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sia una condizione ***sufficiente affinché l'***autorità competente ***revochi l'autorizzazione*** ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.

Or. en

Emendamento 287
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che la revoca dell'autorizzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), costituisca una condizione sufficiente perché un'autorità amministrativa o giudiziaria competente possa avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile.	4. Gli Stati membri provvedono a che la revoca dell'autorizzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ***dichiarata quando siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3*** costituisca una condizione sufficiente perché un'autorità amministrativa o giudiziaria competente possa avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 288
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che la revoca dell'autorizzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), costituisca una condizione sufficiente perché un'autorità amministrativa o giudiziaria competente ***possa avviare*** senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile.	4. Gli Stati membri provvedono a che la revoca dell'autorizzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), costituisca una condizione sufficiente perché un'autorità amministrativa o giudiziaria competente ***avvii*** senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 289
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno finanziario ***pubblico*** straordinario	Sostegno finanziario straordinario

Or. en

Emendamento 290
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno finanziario pubblico ***straordinario***	Sostegno finanziario pubblico

Or. en

Emendamento 291
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sostegno finanziario pubblico	Sostegno finanziario pubblico

straordinario

Or. en

Emendamento 292
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione in via eccezionale ***solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione***:	1. ***Prima di concedere un sostegno finanziario pubblico, gli Stati membri prendono in considerazione il trasferimento, in tutto o in parte, dell'ente interessato alla proprietà pubblica. Se lo Stato membro decide di concedere un sostegno finanziario pubblico anziché trasferire, in tutto o in parte, l'ente interessato alla proprietà pubblica, prevede una dichiarazione pubblica per iscritto e dinanzi al parlamento nazionale per spiegare i motivi della sua decisione.*** Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione in via eccezionale:

Or. en

Emendamento 293
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** al di fuori di un'azione di risoluzione ***in via eccezionale*** solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:	1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico al di fuori di un'azione di risoluzione ***o della liquidazione secondo le procedure applicabili*** solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:

Or. en

Emendamento 294
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** al di fuori di un'azione di risoluzione ***in via eccezionale*** solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:	1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico al di fuori di un'azione di risoluzione ***o della liquidazione secondo le procedure applicabili*** solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:

Or. en

Emendamento 295
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario ***pubblico*** straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione in via eccezionale solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:	1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione in via eccezionale solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:

Or. en

Emendamento 296
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:	***soppresso***
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;	
ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;	
iii) un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri	

strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), né le circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 297
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando, al fine di rimediare a una ***grave*** perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** si concretizza in una delle forme seguenti:	(a) quando, al fine di rimediare a una perturbazione ***su larghissima scala*** dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria***, qualora essa sia compromessa negativamente da eventi sistemici su larga scala***, il sostegno finanziario pubblico si concretizza in una delle forme ***straordinarie*** seguenti:

Or. en

Emendamento 298
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** si concretizza in una delle ***forme*** seguenti:	(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico si concretizza in una delle ***misure di sostegno straordinario*** seguenti:

Or. en

Emendamento 299
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro ***o*** di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:	(a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro ***e*** di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

Or. en

Emendamento 300
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) un'acquisizione di strumenti di fondi propri ***diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale,*** oppure il ricorso a	iii) un'acquisizione di strumenti di fondi propri oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, ***purché*** nel momento in cui è concesso il sostegno

misure relative ad attività deteriorate, ***a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora*** nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si ***verifichino né le*** circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), né ***le*** circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3;	pubblico non si ***verifichi nessuna delle*** circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), né ***delle*** circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 301
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I fondi dell'SGD sono raccolti privatamente. Pertanto, il loro utilizzo non dovrebbe essere soggetto al controllo degli aiuti di Stato.

Emendamento 302
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando ***il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'***attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di ***preservare*** la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui ***all'articolo 11 bis e 11 ter della*** direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;	(b) quando ***l'***attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di ***mantenere*** la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio ***costituisce un sostegno finanziario pubblico straordinario*** alle condizioni di cui ***alla*** direttiva 2014/49/UE, a condizione che
	i) fatti salvi i casi di cui al punto ii), non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;
	ii) nel caso di un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto come sistema di tutela istituzionale, l'autorità di risoluzione non abbia adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 32;

Or. en

Motivazione

In line with our proposed amendments to Art. 11 et seq. of the draft DGSD, Deposit Guarantee Schemes that are also recognised as Institutional Protection Schemes shall remain able to act in case that the institution is failing or likely to fail. Accordingly, the references here to Art. 11 ff. DGSD and the rendition of Art. 11 (3) DGSD, according to which preventive measures may only be carried out before a FOLF status, must be adjusted. These amendments are required to maintain the mission and functioning of institutional protection schemes. The suggested wording of point (b) can be misunderstood to mean that in the future all preventive measures, including those of private deposit guarantee schemes, are to constitute state aid. This should be clarified.

Emendamento 303
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando il sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi ***al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio*** alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;	(b) quando il sostegno finanziario pubblico si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 304
Herbert Dorfmann, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando ***il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'***attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui ***all'articolo 11 bis e 11 ter della*** direttiva 2014/49/UE***, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;***	(b) quando ***l'***attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio ***costituisce un sostegno finanziario pubblico straordinario*** alle condizioni di cui ***alla*** direttiva 2014/49/UE***:***

Or. en

Motivazione

The suggested wording of point (b) can be misunderstood to mean that in the future all preventive measures, including those of private deposit guarantee schemes, are to constitute state aid. Since such a comprehensive change of the legal situation is not intended, the wording should be made clearer, and it should be specified that it only applies if the conditions of state aid are fulfilled. Moreover, in line with our proposed amendments to Art. 11 et seq. of the draft DGSD, Deposit Guarantee Schemes that are also recognised as Institutional Protection Schemes shall remain able to act in case that the institution is failing or likely to fail. Accordingly, the references here to Art. 11 ff. DGSD and the rendition of Art. 11 (3) DGSD, according to which preventive measures may only be carried out before a FOLF status, must be adjusted. These amendments are essential to maintain the mission and functioning of institutional protection schemes.

Emendamento 305
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi ***al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio*** alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;	(b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 306
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando il sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;	(b) quando il sostegno finanziario pubblico si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 307
Herbert Dorfmann, Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) quando, fatti salvi i casi di cui alla lettera b ter), non si verifica nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 308
Herbert Dorfmann, Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) quando, nel caso di un sistema di

garanzia dei depositi riconosciuto come IPS, l'autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 32;

Or. en

Emendamento 309
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;	(c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente ***creditizio*** a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;

Or. en

Emendamento 310
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) quando il sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo	(c) quando il sostegno finanziario pubblico si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della

5, della direttiva 2014/49/UE;	direttiva 2014/49/UE;

Or. en

Emendamento 311
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) quando il sostegno finanziario pubblico ***straordinario*** si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;	(c) quando il sostegno finanziario pubblico si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;

Or. en

Emendamento 312
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della	***soppresso***

direttiva 2014/49/UE.

Or. en

Emendamento 313
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.	(d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario ***in risposta a una minaccia sistemica su larga scala, effettiva o potenziale, alla stabilità finanziaria,*** assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.

Or. en

Emendamento 314
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:	***Gli Stati membri assicurano che le misure di sostegno per l'ente interessato siano subordinate a misure comportamentali o strutturali che promuovano l'interesse pubblico, compresa la riduzione dei rischi***

	associati alla complessità, all'interconnessione e alle dimensioni degli enti del settore bancario. Inoltre, le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 315
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera*** a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:	Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e b)***,soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Nella ricapitalizzazione precauzionale è importante assicurare il ricorso alla valutazione più appropriata.

Emendamento 316
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera ***a)***, soddisfano tutte le condizioni	Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera ***b)***, soddisfano tutte le condizioni

seguenti:	seguenti:

Or. en

Emendamento 317
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dall'autorità competente***, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste***;	(b) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dall'autorità competente;

Or. en

Emendamento 318
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare ***nel prossimo futuro***.	(d) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare ***nei 12 mesi successivi***.

Or. en

Emendamento 319
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al paragrafo 2, lettera d), le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità rischia di accusare nel prossimo futuro qualora sia prevista una deroga all'obbligo di ripartizione degli oneri previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 320
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata***, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi,*** una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o	Ai fini del primo comma, lettera a), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione. ***L'autorità competente può considerare solvente un ente o un'entità***

dell'Unione.	***qualora stabilisca che una violazione di detti requisiti sia di natura temporanea, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso e purché l'ente o l'entità possa dimostrare un piano ragionevole per porre rimedio alla violazione entro un periodo di tempo adeguato stabilito dall'autorità competente.***

Or. en

Emendamento 321
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata***, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi,*** una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.	Ai fini del primo comma, lettera a), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 322
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità competente può considerare solvente un ente o un'entità qualora stabilisca che una violazione di detti requisiti sia di natura temporanea, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso e purché l'ente o l'entità possa dimostrare un piano ragionevole per porre rimedio alla violazione entro un periodo di tempo adeguato stabilito dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 323
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità competente deve adoperarsi al massimo per garantire che la quantificazione si basi sul valore di mercato delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio dell'ente o dell'entità.

Or. en

Emendamento 324
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, purché conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente ***e, se disponibili, sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'***autorità competente.	Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno ***sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente. Laddove tali esercizi non possano essere intrapresi a tempo debito, l'autorità competente può basare la sua valutazione*** sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, purché conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente***. L'***autorità competente ***deve adoperarsi al massimo per garantire che la quantificazione si basi sul valore di mercato delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio dell'ente o dell'entità***.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Nella ricapitalizzazione precauzionale è importante assicurare il ricorso alla valutazione più appropriata.

Emendamento 325
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica	Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica

le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, purché conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente ***e, se disponibili, sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente***.

le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno ***sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente. Laddove tali esercizi non possano essere intrapresi a tempo debito, l'autorità competente può basare la sua valutazione*** sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, purché conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente.

Or. en

Emendamento 326
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di sostegno di cui ***al*** paragrafo ***1, lettera a), punto iii),*** sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dall'autorità competente per mantenere la solvibilità dell'ente o dell'entità facendo fronte alla relativa carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente.	Le misure di sostegno ***possono comprendere un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze*** di cui ***all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), né le circostanze di cui all'articolo 59,*** paragrafo ***3;*** ***Tali misure*** sono limitate alle misure che

	sono ritenute necessarie dall'autorità competente per mantenere la solvibilità dell'ente o dell'entità facendo fronte alla relativa carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente. ***Detto sostegno non è utilizzato per far fronte a una carenza di capitale stabilita nello scenario di riferimento delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali.***

Or. en

Emendamento 327
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita ***in via eccezionale*** nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. ***L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità***	L'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo.

dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 328
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita ***in via eccezionale*** nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. ***L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.***	In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo.

Or. en

Emendamento 329
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al ***paragrafo 1, lettera a), punto iii)***, l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.	In deroga al ***quarto comma***, l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 330
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, l'autorità competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno, e comunica tale valutazione	***soppresso***

all'autorità di risoluzione interessata.

Or. en

Emendamento 331
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, l'autorità competente ***conclude che la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione*** all'ente o all'entità ***che ha ricevuto tali misure*** di ***sostegno, e comunica tale valutazione all'autorità*** di ***risoluzione interessata***.	Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, l'autorità competente ***chiede*** all'ente o all'entità di ***presentare un piano di ripristino che descriva le misure da adottare per assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, la sua sostenibilità economica a lungo termine e il rimborso dell'importo fornito, nonché il relativo calendario***.

Or. en

Emendamento 332
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera*** a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione	Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e b)***, non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione

della misura, l'autorità competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno, e comunica tale valutazione all'autorità di risoluzione interessata.	della misura, l'autorità competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno, e comunica tale valutazione all'autorità di risoluzione interessata.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Nella ricapitalizzazione precauzionale è importante assicurare il ricorso alla valutazione più appropriata.

Emendamento 333
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1***, lettera a)***, non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, l'autorità competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno, e comunica tale valutazione all'autorità di risoluzione interessata.	Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, l'autorità competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno, e comunica tale valutazione all'autorità di risoluzione interessata.

Or. en

Emendamento 334
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 32 quater – paragrafo 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se la pertinente autorità nazionale competente non riconosce che il piano di ripristino è credibile o fattibile, o se l'ente o l'entità non rispetta il piano di ripristino, è effettuata una valutazione per stabilire se l'ente o l'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 32.

Or. en

Emendamento 335
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2.	
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1.	
A tal fine si ritiene che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze:	
(a) l'entità soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo	

4, lettera b), c) o d);

(b) l'entità viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE.";

Or. en

Emendamento 336
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 33 bis – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
La durata della sospensione a norma del paragrafo 1 è quanto più breve possibile e non supera il periodo di tempo minimo che l'autorità di risoluzione ritiene necessario ai fini indicati al paragrafo 1, lettere c) e d), e comunque non dura più ***del periodo di tempo fra la pubblicazione di un*** avviso di sospensione a norma del paragrafo 8 e la mezzanotte nello Stato membro ***dell'autorità di risoluzione*** dell'ente o dell'entità alla fine del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui al primo comma, la sospensione cessa di essere efficace.	***"***La durata della sospensione a norma del paragrafo 1 è quanto più breve possibile e non supera il periodo di tempo minimo che l'autorità di risoluzione ritiene necessario ai fini indicati al paragrafo 1, lettere c) e d), e comunque non dura più***:***
	(a) laddove l'avviso di sospensione a norma del paragrafo 8 ***sia pubblicato al di fuori del normale orario di contrattazione, del periodo di tempo fra la pubblicazione dell'avviso*** e la mezzanotte nello Stato membro dell'***ente o dell'entità alla fine del***

secondo giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione;

(b) laddove l'avviso di sospensione a norma del paragrafo 8 sia pubblicato in un giorno lavorativo durante il normale orario di contrattazione, del periodo di tempo fra la pubblicazione dell'avviso e la mezzanotte nello Stato membro dell'ente o dell'entità alla fine del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.

In via eccezionale, ove necessario per scegliere le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, l'autorità di risoluzione può determinare un periodo di sospensione più lungo.

In ogni caso, tale periodo di sospensione non dura più del periodo di tempo fra la pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma del paragrafo 8 e la mezzanotte nello Stato membro dell'ente o dell'entità alla fine del terzo giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.

Alla scadenza del periodo di sospensione di cui al primo comma, la sospensione cessa di essere efficace.";

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 337
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) l'articolo 35 è così modificato:	***soppresso***
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal	

seguente:

"1.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale che sostituisca o affianchi l'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell'amministratore speciale. Esse assicurano che l'amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.

L'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE non si applica alla nomina degli amministratori speciali.";

(b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri impongono all'amministratore speciale di trasmettere all'autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all'inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.";

Or. en

Emendamento 338
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte.	***A meno che l'autorità di risoluzione competente non preveda chiaramente un requisito della previa approvazione,*** l'amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte.

Or. en

Emendamento 339
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) alla fine del paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
	"Gli Stati membri assicurano che la responsabilità dell'amministrazione speciale per atti oppure omissioni nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente articolo sia limitata ai casi di comportamento doloso o negligenza grave.";

Or. en

Emendamento 340
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 36 – paragrafo 1 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di ***determinare se siano soddisfatte le condizioni per la*** risoluzione o ***le condizioni per la svalutazione*** o ***la conversione dei*** pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili ***ai sensi*** dell'articolo 59, le autorità di risoluzione assicurano che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).	1. Prima di ***avviare un'azione di*** risoluzione o ***di esercitare il potere di svalutare*** o ***convertire i*** pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili ***a norma*** dell'articolo 59, le autorità di risoluzione assicurano che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

Or. en

Motivazione

According to the current version of Art. 36 (1), the resolution authority shall only obtain a valuation of the assets and liabilities by a third party if a write-down of capital instruments or a resolution takes place. Now, the valuation is to be obtained before it is determined that the conditions for resolution or write-down exist. It is therefore possible for the authority to obtain a valuation even though the corresponding measures are not subsequently taken because the conditions are not met. It is not clear why the timing of the assessment is brought forward. The burdens that regularly accompany such an assessment therefore do not appear to be justified at this stage yet.

Emendamento 341
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 36 – paragrafo 1 – prima frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di ***determinare se siano soddisfatte le condizioni per la*** risoluzione o ***le condizioni per la svalutazione*** o ***la conversione dei*** pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili ***ai sensi*** dell'articolo 59, le autorità di risoluzione assicurano che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).	1. Prima di ***avviare un'azione di*** risoluzione o ***di esercitare il potere di svalutare*** o ***convertire i*** pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili ***a norma*** dell'articolo 59, le autorità di risoluzione assicurano che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

Or. en

Motivazione

L'esercizio di valutazione è pertinente solo quando l'azione di risoluzione è imminente.

Emendamento 342
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 36 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è inserito il paragrafo 13 bis seguente:
	"13 bis. Il perito indipendente non ha alcun obbligo né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell'ente soggetto a risoluzione e non ha, nei confronti degli azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni al momento di effettuare la valutazione, a meno che l'atto o l'omissione non implichi negligenze gravi o

comportamento doloso in conformità del diritto nazionale, che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.";

Or. en

Emendamento 343
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 37 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) all'articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
	"Il piano di risoluzione considera la combinazione degli strumenti di risoluzione più adatta al conseguimento degli obiettivi della risoluzione.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende incentivare le autorità di risoluzione a considerare l'uso congiunto di diversi strumenti di risoluzione come parte della strategia di risoluzione prescelta, in quanto gli strumenti di cessione possono integrare in maniera proficua il bail-in al fine di conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione riducendo al minimo, nel contempo, la distruzione del valore.

Emendamento 344
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 37 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo 11 seguente:	***soppresso***
"11.	
L'ABE monitora le azioni e i preparativi delle autorità di risoluzione per garantire l'attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione in caso di risoluzione. L'ABE trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione attuale delle prassi esistenti e su eventuali divergenze tra i vari Stati membri entro … [OP inserire la data = due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e monitora l'attuazione di qualsiasi raccomandazione ivi contenuta, se del caso.	
La relazione di cui al primo comma contiene almeno quanto segue:	
(a) i dispositivi in essere per l'attuazione dello strumento del bail-in e il livello di interazione con le infrastrutture dei mercati finanziari e le autorità dei paesi terzi, se del caso;	
(b) i dispositivi in essere per rendere operativo l'uso di altri strumenti di risoluzione;	
(c) il livello di trasparenza nei confronti dei portatori di interessi pertinenti in relazione ai dispositivi di cui alle lettere a) e b).";	

Or. en

Emendamento 345
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(25 bis) all'articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Fatte salve le limitazioni imposte conformemente alle regole di concorrenza dell'Unione o nazionali, la dirigenza dell'ente-ponte gestisce l'ente-ponte nella prospettiva di mantenere l'accesso alle funzioni essenziali e vendere l'***ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d),*** e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti del settore privato quando le condizioni lo permettono e nei termini di cui al presente articolo, paragrafo ***4*** o, se del caso, paragrafo 6.	***"***Fatte salve le limitazioni imposte conformemente alle regole di concorrenza dell'Unione o nazionali, la dirigenza dell'ente-ponte gestisce l'ente-ponte nella prospettiva di mantenere l'accesso alle funzioni essenziali e ***consentire all'autorità di risoluzione di tentare di*** vendere l'***ente-ponte*** e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti del settore privato quando le condizioni lo permettono e nei termini di cui al presente articolo, paragrafo ***5*** o, se del caso, paragrafo 6.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 346
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite	(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite

riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1***, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109, se del caso***;	riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 347
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1***, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109, se del caso***;	(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Emendamento di follow-up concernente le modifiche di cui all'articolo 109, cfr. in appresso.

Emendamento 348
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1***, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109, se del caso***;	(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 349
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre	(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre

passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1***, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109***, se del caso;	passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1, se del caso;

Or. en

Emendamento 350
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109, ***se del caso***;	(a) è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109, ***ove applicabile***;

Or. en

Motivazione

A seconda della forma di ente-ponte che sarà concordata, il presente articolo deve riconoscere che tale ente-ponte sarà soggetto a determinate condizioni.

Emendamento 351
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"7.	
Il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare un conferimento da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità dell'articolo 100, paragrafo 6, e dell'articolo 103 e che non sono ancora state utilizzate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	
(a) il meccanismo di finanziamento della risoluzione ha effettuato un conferimento a norma del paragrafo 4 ed è stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 5, lettera b);	
(b) sono state svalutate o interamente convertite tutte le passività aventi un rango più basso rispetto ai depositi e non escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3.	
In casi straordinari, in alternativa o in aggiunta al conferimento del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al primo comma, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto comma, l'autorità di risoluzione può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative.";	

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo aumenta ulteriormente i costi potenziali del fondo di risoluzione al di fuori di circostanze eccezionali, non è necessario per il funzionamento dell'ente-ponte e non è

in linea con la gerarchia dei depositanti nel caso in cui non sia mantenuto un unico livello.

Emendamento 352
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono state svalutate o interamente convertite tutte le passività ***aventi un rango più basso rispetto ai depositi e*** non ***escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3***.	(b) sono state svalutate o interamente convertite tutte le passività non ***garantite, non privilegiate, diverse dai depositi***.

Or. en

Emendamento 353
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono state svalutate o interamente convertite tutte le passività ***aventi un rango più basso rispetto ai depositi e*** non ***escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3***.	(b) sono state svalutate o interamente convertite tutte le passività non ***garantite, non privilegiate, diverse dai depositi***.

Or. en

Emendamento 354
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 44 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(28 bis) l'articolo 44 bis è sostituito dal seguente:
Articolo 44 bis	***"***Articolo 44 bis
Vendita a clienti al dettaglio di ***passività*** ammissibili ***subordinate***	Vendita a clienti al dettaglio di ***strumenti*** ammissibili ***rientranti nel MREL***
1. Gli Stati membri assicurano che un venditore di passività ammissibili ***che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento,*** venda tali ***passività*** ai clienti al dettaglio definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	1. Gli Stati membri assicurano che un venditore di ***strumenti ammissibili rientranti nel MREL che si configurano come fondi propri o*** passività ammissibili venda tali ***strumenti*** ai clienti al dettaglio definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il venditore ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;	a) il venditore ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;
b) il venditore si è accertato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che tali ***passività ammissibili*** sono adeguate a tale cliente al dettaglio;	b) il venditore si è accertato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che tali ***strumenti*** sono adeguate a tale cliente al dettaglio;
c) il venditore documenta l'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE. Nonostante il primo comma, gli Stati membri possono disporre che le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) dello stesso comma si applichino ai venditori di altri strumenti che si configurano come ***fondi propri o*** passività sottoponibili al bail-in.	c) il venditore documenta l'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE. Nonostante il primo comma, gli Stati membri possono disporre che le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) dello stesso comma si applichino ai venditori di altri strumenti che si configurano come ***passività sottoponibili al bail-in.***
	Nonostante il primo comma, gli Stati membri possono disporre che le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) dello stesso comma si applichino ai venditori di altri strumenti che si configurano come passività sottoponibili

al bail-in.

2. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non superi, al momento dell'acquisto, 500 000 EUR, il venditore assicura, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio in conformità del paragrafo 3, che ***entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte al momento dell'acquisto:***

2. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non superi, al momento dell'acquisto, 500 000 EUR, il venditore assicura, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio in conformità del paragrafo 3, che ***l'***importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno ***50 000*** EUR.

a) il cliente al dettaglio non investe in passività di cui al paragrafo 1 un importo aggregato che supera il 10 % del proprio portafoglio di strumenti finanziari;

b) tale importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti ***di passività*** di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno ***10 000*** EUR.

3. Il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari, compresi eventuali investimenti in ***passività*** di cui al paragrafo 1.

3. Il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari, compresi eventuali investimenti in ***strumenti*** di cui al paragrafo 1.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.

5. Fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE e in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono fissare un importo nominale minimo di almeno 50 000 EUR per le passività di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle pratiche del mercato dello Stato membro, nonché delle misure di protezione dei consumatori vigenti nella sua giurisdizione.

6. Se il valore totale delle attività delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono stabilite in uno Stato membro e sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 sexies non supera i

50 miliardi di EUR, tale Stato membro può, in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, applicare soltanto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo.

7. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo alle passività di cui al paragrafo 1 emesse prima del 28 dicembre 2020.

7. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo alle passività di cui al paragrafo 1 emesse prima del 28 dicembre 2020.

7 bis. Gli strumenti ammissibili rientranti nel MREL venduti senza soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono conteggiati ai fini dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 45 septies della presente direttiva.

7 ter. Le autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione conformemente agli articoli da 15 a 18, monitorano la misura in cui gli strumenti ammissibili rientranti nel MREL siano detenuti da investitori al dettaglio e riferiscono i risultati all'ABE almeno una volta all'anno.

7 quater. L'ABE comunica annualmente per gruppo o, se del caso, per ente gli importi degli strumenti ammissibili rientranti nel MREL detenuti da investitori al dettaglio.

Laddove, sulla base di tali informazioni, lo reputi necessario, l'ABE emette segnalazioni o raccomandazioni per l'adozione di misure correttive.

7 quinquies. Entro … [OP inserire la data = 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo. Tale relazione confronta le misure adottate dagli Stati membri per ottemperare al presente articolo, ne esamina l'efficacia nel tutelare gli investitori al dettaglio e ne valuta l'impatto sulle operazioni transfrontaliere.

Sulla base di tale relazione la Commissione può presentare una

proposta legislativa di modifica della presente direttiva.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0059-20221114)

Emendamento 355
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) all'articolo 45 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
	"1 bis. All'interno di un gruppo di risoluzione, le filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ma non sono entità soggette a risoluzione, le cui attività totali non superano i 5 miliardi di EUR e che non raggiungono una soglia del 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, o dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria, del gruppo di risoluzione, non sono soggette al requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo.";

Or. en

Motivazione

Nel testo di primo livello dovrebbe essere introdotta una soglia di rilevanza per l'esame delle decisioni in materia di iMREL per le filiazioni all'interno dei gruppi di risoluzione, che fungerà da soglia minima per la politica in materia di MREL delle autorità di risoluzione. L'attuale soglia per la politica in materia di MREL dovrebbe essere utilizzata per calibrare tale soglia minima nel testo di primo livello.

Emendamento 356
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) all'articolo 45 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
	"Il calcolo del requisito minimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 esclude, in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato d'origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.";

Or. en

(cfr. formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/63)

Emendamento 357
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(29 bis) l'articolo 45 bis è sostituito dal seguente:
Articolo 45 bis	***"***Articolo 45 bis
Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili	Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. Nonostante l'articolo 45, le autorità di risoluzione esentano ***dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1,*** gli istituti di credito ***ipotecario*** che si finanziano con obbligazioni garantite i quali non possono raccogliere depositi in base al diritto nazionale***, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:***

a) tali istituti saranno liquidati in procedimenti di insolvenza nazionali o altri tipi di procedimento previsti per tali istituti e attuati conformemente all'articolo 38, 40 o 42; e

b) i procedimenti di cui alla lettera a) garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2. Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1***, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 1***.

Nonostante l'articolo 45, le autorità di risoluzione esentano gli istituti di credito che si finanziano con obbligazioni garantite i quali non possono raccogliere depositi in base al diritto nazionale dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Motivazione

Article 45a(2) currently provides that credit institutions financed by covered bonds which are not allowed to receive deposits under national law are exempted from MREL providing that (i) they would be wound up under NIPs or transfer measures in case of failure and (ii) NIP (or equivalent) for these institutions ensure that resolution objectives are met. In this case, these institutions shall not be part of the consolidation referred to in Article 45e(1).These provisions should be improved in order to better take into account that such institutions are structurally designed to mainly issue covered bonds, and not MREL eligible liabilities.The specific guarantees of holders of covered bonds ensure they would not bear losses in NIPs or in resolution (see Directive (EU) 2019/2162). Therefore, credit institutions financed by covered bonds which are not allowed to receive deposits under national law do not need an additional loss-absorption capacity based on MREL and should be per se exempted of MREL.In addition, the exclusion of the consolidation perimeter has resulted in unforeseen consequences. In some cases, this exclusion leads to an unwarranted increase of the TREA used in the calculation of the group's external MREL (and thus an increase in external MREL). Credit institutions financed by covered bonds which are not allowed to receive deposits under national law are simply pass-through vehicles and their deconsolidation should not result in a increase of risks.

Emendamento 358
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
	"Se il piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, l'autorità di risoluzione limita il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità in questione, di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a), fatta eccezione per i casi straordinari in cui sia necessaria una riserva di capitale supplementare. La riserva di capitale è in ogni caso inferiore all'importo di ricapitalizzazione di cui al paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 359
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 3 – comma 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:
Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, l'autorità di risoluzione:	***"***Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, l'autorità di risoluzione:

a) utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti dalle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; ***e***	a) utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti dalle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione***, compresa la riduzione delle dimensioni e del profilo di rischio del gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione, in particolare quando la strategia di risoluzione prescelta prevede l'uso di strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a), b) o c), nonché per eventuali modifiche derivanti dalle opzioni di risanamento incluse nel piano di risanamento che dovrebbero essere attuate al momento della risoluzione o subito dopo***;
b) previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso ***o al rialzo*** l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che è applicabile all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.	b) previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che è applicabile all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta***, tenendo conto delle modifiche di cui alla lettera a) del presente comma;***
	b bis) previa consultazione dell'autorità competente, per le entità soggette a risoluzione fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, adegua il requisito combinato di riserva di capitale applicabile al gruppo soggetto a risoluzione, tenendo conto delle modifiche di cui alla lettera a) del presente comma.";

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Motivazione

Concerns paragraph 3 subparaphs 5&6 :The current Article 45c(3) is focused on setting the

appropriate level of the MREL with the assumption of the bail-in tool as the preferred resolution strategy. On the other hand, Article 45ca is only focused on setting MREL requirements where the PRS envisages primarily a market exit with the use of the sale of business tool or bridge institution tool (with the asset separation tool as a secondary tool).Where the resolution strategy envisages primarily the use of open bank bail-in combined with the use of any transfer tool, the recapitalisation needs of the entity concerned may be smaller after resolution than in the case of resolution strategies that only rely only on the bail-in tool.Article 45c(3) should therefore foresee the specific case of PRS envisaging the combination of bail-in as the primary resolution tool with transfer tools as secondary tools, and take into account the reduced post-resolution size and risk profile of the resolution group that can be expected as a result.This is consistent with the principle that MREL should equal funding needs in resolution which justifies the proportionalization introduced in article 45ca.Moreover, adjustements to the group profile post-resolution can also come from recovery options comprised in the recovery plan, should these be credible enough and implementable in a coherent timeframe, so they can be taken into account at the resolution planning stage.

Emendamento 360
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 3 – comma 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a bis) al paragrafo 3, il sesto comma è sostituito dal seguente:
L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.	***"***L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno***, salvo qualora la sua strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato***.
	L'autorità di risoluzione comunica all'entità soggetta a risoluzione la logica alla base degli adeguamenti di cui alle lettere a), b) e c) del quinto comma.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per effettuare gli adeguamenti di cui al presente paragrafo.

L'ABE presenta entro ... [PO: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al precedente comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Motivazione

Concerns paragraph 3 subparaphs 5&6 : Likewise, adjustements to the group profile post-resolution also warrant considering adaptations to the G-SIB buffer post-resolution when applicable.As regards the market confidence charge (MCC) increasing the RCA, it is needed in case of open bank bail-in in order for the institution to maintain access to market funding. This equally applies to a bridge institution should it need to access wholesale market for funding and liquidity. In contrast, under the sale of business tool in market exit, the liquidity and funding provision will be assumed by the purchaser and the MCC might therefore not be needed.So far, all of the adjustments mentioned in the level 1 text have not been fully applied by resolution authorities, probably also due to a lack of methodology to assess the profile of the group post-resolution and its implication on prudential requirements. Therefore it is suggested to include a mandate for the EBA to draft a RTS.

Emendamento 361
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è inserito il paragrafo seguente:
	"3 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per effettuare gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.
	L'ABE presenta entro ... [PO: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione.
	Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

Or. en

Motivazione

Concerns paragraph 3 subparaphs 5&6 : Likewise, adjustements to the group profile post-resolution also warrant considering adaptations to the G-SIB buffer post-resolution when applicable.As regards the market confidence charge (MCC) increasing the RCA, it is needed in case of open bank bail-in in order for the institution to maintain access to market funding. This equally applies to a bridge institution should it need to access wholesale market for funding and liquidity. In contrast, under the sale of business tool in market exit, the liquidity and funding provision will be assumed by the purchaser and the MCC might therefore not be needed.So far, all of the adjustments mentioned in the level 1 text have not been fully applied by resolution authorities, probably also due to a lack of methodology to assess the profile of the group post-resolution and its implication on prudential requirements. Therefore it is suggested to include a mandate for the EBA to draft a RTS.

Emendamento 362
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 3, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:	***"***Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto ***almeno*** dai seguenti importi:***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0059-20221114)

Emendamento 363
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
	"Se il piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, l'autorità di risoluzione limita il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità in questione, di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a), fatta eccezione per i casi straordinari in cui sia necessaria una riserva di capitale supplementare. La riserva di capitale è in ogni caso inferiore all'importo di ricapitalizzazione di cui al paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 364
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) al paragrafo 3, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:
	"L'autorità di risoluzione può adeguare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto i), tenendo conto delle informazioni richieste dall'autorità competente circa il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente, e al fine di ridurre o eliminare un impedimento alla possibilità di risoluzione o assorbire le perdite su strumenti detenuti rientranti nel MREL emessi da altre entità del gruppo nonché ogniqualvolta il requisito combinato di riserva di capitale è considerato non pertinente per assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in situazione di risoluzione.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0059-20221114)

Emendamento 365
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) è inserito l'articolo 45 quater bis:	***soppresso***

"Articolo 45 quater bis

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le strategie di cessione che conducono all'uscita dal mercato

1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la profondità del mercato in cui essa opera;

(b) le azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività da cedere a un ricevente designato nel piano di risoluzione, tenendo in considerazione:

i) le linee di business principali e le funzioni essenziali dell'entità soggetta a risoluzione;

ii) le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo2;

iii) le salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 80;

(c) il valore previsto e la commerciabilità delle azioni, degli altri titoli di proprietà, delle attività, dei diritti o delle passività dell'entità soggetta a risoluzione di cui alla lettera b), tenendo conto:

i) di eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono direttamente connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività

d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;

ii) delle perdite derivanti dalle attività, dai diritti o dalle passività lasciati nell'ente residuo;

(d) se la strategia di risoluzione prescelta preveda la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'entità soggetta a risoluzione, oppure della totalità o di una parte delle attività, dei diritti e delle passività dell'entità soggetta a risoluzione;

(e) se la strategia di risoluzione prescelta preveda l'applicazione dello strumento di separazione delle attività.

2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, della presente direttiva.

3. Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo superiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 45 quater, paragrafo 3.";

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 1 mira a fissare requisiti qualificati come MREL qualora una strategia di cessione sia prescelta per la risoluzione. Ciò si applica, in particolare, agli enti di piccole e medie dimensioni, che hanno spesso difficoltà a emettere passività per il MREL e dovrebbero rimanere esenti. La sola semplificazione dei requisiti non sarà sufficiente. Il paragrafo 2 riguarda i casi in cui la strategia prescelta è rappresentata dalle procedure di insolvenza. In questi casi non dovrebbero continuare a essere emessi regolarmente ulteriori requisiti qualificati come MREL. Pertanto, una corrispondente applicazione del paragrafo 1 è regolarmente irrilevante.

Emendamento 366
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:	1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato ***e laddove le sue dimensioni e la sua capacità di accedere ai mercati dei capitali in cui opera lo giustificano alla luce del principio di proporzionalità***, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 367
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa	1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa

l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:	l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata ***tale da garantire che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto in tutti i possibili scenari senza la necessità di finanziamenti esterni*** in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 368
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:	1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata ***tale da garantire che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto in tutti i possibili scenari senza la necessità di finanziamenti esterni*** in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Motivazione

Livelli sufficientemente elevati di MREL sono necessari per garantire la credibilità del sistema di risoluzione.

Emendamento 369
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione ***fissa l'***importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:	1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione ***può fissare un*** importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, ***che può essere superiore o pari a zero,*** in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 370
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione ***fissa l'***importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:	1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione ***può fissare un*** importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, ***che può essere superiore o pari a zero,*** in maniera proporzionata in base ai criteri

seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 371
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda ***principalmente*** l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:	1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda ***esclusivamente*** l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 372
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la profondità del mercato in cui essa opera;	(a) le dimensioni, ***la capacità di accedere al mercato finanziario e ai fondi dell'SGD,*** il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la profondità del mercato in cui

essa opera;

Or. en

Emendamento 373
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione ***nonché la profondità del mercato in cui essa opera***;	(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione;

Or. en

Motivazione

Livelli sufficientemente elevati di MREL sono necessari per garantire la credibilità del sistema di risoluzione.

Emendamento 374
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione ***nonché la profondità del mercato in cui essa opera***;	(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione;

Or. en

Emendamento 375
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione ***nonché la profondità del mercato in cui essa opera***;	(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione;

Or. en

Motivazione

Covers all ams to article 45ca :Currently, the depth of the market criteria only applies to the setting of MREL subordinated requirements in accordance with Article 45c(8) BRRD. As the entities that are subject to Article 45ca may not always be subject to MREL subordintated requirements, the inclusion of this criteria in Article 45ca is at odds with the current MREL framework. MREL overall requirements should remain based on intrinsic features of banks, regardless of the type of tools envisaged in the preferred resolution strategy.MREL requirements should not be met with non-covered non-preferred deposits, or other bail-inable liabilities when there is a significant likelihood that such deposits and liabilities would be discretionarily excluded under Article 44(3) in a resolution scenario. This specific risk could be reduced in resolution planning by taking into account MREL-eligible liabilities pursuant to Article 44(3), when setting the level of MREL. This would not replace but act as a complement to any deduction from the MREL capacity of these liabilities pursuant to Article 45c(8).A distinction should be made between the sale of business tool and the bridge institution tool.

Emendamento 376
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la ***profondità del mercato in cui essa opera***;	(a) le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la ***capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività ammissibili***;

Or. en

Emendamento 377
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo2;	ii) le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo2***, o le passività sottoponibili al bail-in laddove l'articolo 44, paragrafo 3, possa applicarsi per quanto riguarda tali passività***;

Or. en

Motivazione

Covers all ams to article 45ca : The recapitalisation amount should in principle be higher when the prefererred resolution strategy envisages primarly the use of the bridge institution tool as opposed to the sale of business tool, as this institution would need to be capitalised. In particular, if all assets and liabilities of the institution under resolution are transferred to a bridge bank under the bridge institution tool, the recapitalisation amount should theoretically be the same as in the case of an open bank bail-in under Article 45c(3).It is important that funding needs in resolution be evaluated in a coherent manner across Member States, for MREL requirements can in some cases weigh on banks' profitability. Diverging practices would therefore hinder the level playing field. Likewise, it is important to ensure that the proportionnalization of MREL requirements when transfer tools are used does not lead to under/overestimate funding needs and MREL.

Emendamento 378
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) i requisiti di fondi propri previsti per qualsiasi ente-ponte che possano essere necessari per attuare la strategia di uscita dal mercato, al fine di garantirne la conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2013/36/UE e dalla direttiva 2014/65/UE, a seconda dei casi;

Or. en

Motivazione

Covers all ams to article 45ca : The use of the deposit guarantee scheme pursuant to Article 11(5) of Directive 2014/49/EU would imply that measures taken in liquidation would be similar to the ones in resolution in case of transfer strategies, with the same economic outcome – namely, "market exit". These liquidation entities should therefore be subject to the same requirements as resolution entities subject to Article 45ca(1). Should that not be the case, liquidation with alternative measures from the DGS would most probably remain a way to arbitrate resolution while increasing the cost for other banks.

Emendamento 379
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) eventuali rischi all'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, in particolare a causa di un ambiente di mercato negativo al momento della risoluzione;

Or. en

Emendamento 380
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) eventuali rischi all'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, in particolare a causa di un ambiente di mercato potenzialmente negativo al momento della risoluzione;

Or. en

Emendamento 381
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii ter) la richiesta prevista da parte del ricevente di neutralità patrimoniale dell'operazione rispetto ai requisiti applicabili all'entità acquirente.

Or. en

Motivazione

Covers all ams to article 45ca : To ensure that the revised framework remains based on internal loss-aborption not merely in theory but also in practice, the amendment introduces minimum levels of external MREL for resolution entities with the new resolution strategy.Above a size threshold, such resolution entities would also be required to comply with their external MREL target by using a minimum share of instruments that do not include Common Equity Tier 1 instruments : Tier 2 instruments and other MREL-eligible instruments

with a higher ranking in insolvency. This would avoid situations where an institution complies with its MREL target almost entirely with Common Equity Tier 1. Although CET1 is an essential safeguard to ensure loss-absorption capabilities in a going-concern, such resources are, due to their very nature, lacking when solvency issues lead an institution into resolution.

Emendamento 382
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) di eventuali ostacoli ***sostanziali*** alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono ***direttamente*** connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;	i) di eventuali ostacoli alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;

Or. en

Emendamento 383
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) di eventuali ostacoli ***sostanziali*** alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono ***direttamente*** connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;	i) di eventuali ostacoli alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;

Or. en

Emendamento 384
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) di un ambiente di mercato potenzialmente negativo al momento della risoluzione;

Or. en

Emendamento 385
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) di un ambiente di mercato potenzialmente negativo al momento della risoluzione;

Or. en

Emendamento 386
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) se si preveda che siano apportati

eventuali contributi da parte di un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109.

Or. en

Emendamento 387
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) l'importo di ricapitalizzazione potenziale richiesto nell'ambito di una strategia di risoluzione alternativa.

Or. en

Emendamento 388
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) l'importo di ricapitalizzazione potenziale richiesto nell'ambito di una strategia di risoluzione alternativa;

Or. en

Emendamento 389
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le entità soggette a risoluzione e oggetto di norme di proporzionalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il livello del requisito di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, è almeno pari al:
	(a) 16 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a); e
	(b) 5,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).
	Le entità soggette a risoluzione che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 5 miliardi di EUR e le entità soggette a risoluzione le cui attività totali consolidate superano i 5 miliardi di EUR soddisfano il livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 4,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e all'1,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), utilizzando strumenti di classe 2 e passività ammissibili.
	1 ter. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per effettuare gli adeguamenti di cui al presente articolo.
	L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [OP – inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 390
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli enti designati quali "enti piccoli e non complessi" in linea con il regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Motivazione

Nell'interesse della proporzionalità, i nuovi requisiti qualificati come MREL non dovrebbero applicarsi agli enti piccoli e non complessi.

Emendamento 391
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis,	***soppresso***

secondo comma, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 392
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, della presente direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 393
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5,	***soppresso***

della direttiva 2014/49/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 394
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, della presente direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 395
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, della presente direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 396
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, l'autorità di risoluzione ***tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione*** di cui all'articolo 45 quater, paragrafo ***2 bis***, ***secondo comma, della presente direttiva***.	2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, ***mediante deroga all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis,*** l'autorità di risoluzione ***fissa un importo di ricapitalizzazione*** di cui all'articolo 45 quater, paragrafo ***3***, ***in maniera proporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 397
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quater bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo ***superiore a*** quello risultante dall'applicazione dell'articolo 45 quater, paragrafo 3.	3. Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo ***inferiore al 90 % di*** quello risultante dall'applicazione dell'articolo 45 quater, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 398
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 33
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quinquies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:	Per le entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste ***almeno***:

Or. en

Emendamento 399
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 45 quaterdecies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) all'articolo 45 quaterdecies, è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
	"1 bis. Per quanto riguarda le entità che non erano parte di un gruppo soggetto a risoluzione prima del [data di applicazione della presente direttiva], le autorità di risoluzione fissano adeguati periodi transitori affinché gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Tali periodi transitori non si estendono oltre il 1° gennaio 2030.";

Or. en

Motivazione

La definizione di un periodo transitorio per conformarsi ai nuovi requisiti qualificati come MREL per gli enti che rientreranno nuovamente nell'ambito di applicazione della risoluzione è ragionevole, ma il periodo non dovrebbe essere troppo lungo. Un periodo di transizione di [5] anni sembra ragionevole, portando alla fine del 2029 se la revisione del CMDI entra in vigore nel 2025.

Emendamento 400
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1,	

lettera a) o b);";

Or. en

Emendamento 401
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera a) ***o b)***;	b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Motivazione

Sono respinti gli emendamenti alla preferenza per i depositanti conformemente all'articolo 108, paragrafo 1. Di conseguenza, anche l'emendamento all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere soppresso (vale a dire, contiene solo un riferimento all'articolo 108, paragrafo 1, lettera a)).

Emendamento 402
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o	***"***1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o

la parte dell'accordo o dello strumento che crea ***la*** passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:	la parte dell'accordo o dello strumento che crea ***una*** passività ***sottoponibile al bail-in*** riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) ***la passività non è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;***	a) ***[soppresso]***
b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera a) o b);	b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera a) o b);
c) la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;	c) la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;
d) la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.	d) la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.
	Il primo comma non si applica alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha stabilito il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1.
Le autorità di risoluzione possono decidere che l'obbligo di cui al primo paragrafo, primo comma non si applichi ***a*** enti o entità ***per i quali il requisito a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, sia pari all'importo per l'assorbimento delle perdite definito all'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera a)***, sempre che le passività che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma e che non comprendono i termini contrattuali di cui a tale comma non siano conteggiate agli effetti ***di tale*** requisito.	Le autorità di risoluzione possono decidere che l'obbligo di cui al primo comma non si applichi ***ai seguenti*** enti o entità, sempre che le passività che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma e che non comprendono i termini contrattuali di cui a tale comma non siano conteggiate agli effetti ***del*** requisito ***di cui all'articolo 45, paragrafo 1:***
	a) gli enti o le entità che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma non sono entità soggette a risoluzione;
	b) le entità soggette a liquidazione per le

	quali l'autorità di risoluzione ha stabilito il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma.
Il primo comma non si applica se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.	Il primo comma non si applica se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.***";***

Or. en

(Direttiva 2014/59/UE)

Emendamento 403
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. Gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), segnalano all'autorità di risoluzione su base annuale quanto segue:
	a) gli importi totali in essere di tutte le passività disciplinate dal diritto di uno Stato terzo;
	b) per gli elementi di cui alla lettera a):
	i) la loro composizione, compreso il profilo di durata;
	ii) il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza;

iii) se la passività è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

iv) se includono, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1;

v) laddove sia stato accertato che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola del riconoscimento contrattuale del bail-in conformemente al paragrafo 2, la categoria della passività a norma del paragrafo 7.

Laddove gli enti e le entità siano parte di un gruppo soggetto a risoluzione, la relazione è effettuata dall'entità soggetta a risoluzione in merito al gruppo di risoluzione, nella misura richiesta dal paragrafo 1, secondo e terzo comma.";

Or. en

Emendamento 404
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. Gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), segnalano all'autorità di risoluzione su base annuale quanto segue:
	a) gli importi totali in essere di tutte le passività disciplinate dal diritto di uno Stato terzo;
	b) per gli elementi di cui alla lettera a):
	i) la loro composizione, compreso il profilo di durata;

ii) il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza;

iii) se la passività è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

iv) se includono, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1;

v) laddove sia stato accertato che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola del riconoscimento contrattuale del bail-in conformemente al paragrafo 2, la categoria della passività a norma del paragrafo 7.

Laddove gli enti e le entità siano parte di un gruppo soggetto a risoluzione, la relazione è effettuata dall'entità soggetta a risoluzione in merito al gruppo di risoluzione, nella misura richiesta dal paragrafo 1, secondo e terzo comma.";

Or. en

Emendamento 405
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 55 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) è aggiunto il paragrafo 8 bis seguente:
	"8 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare procedure e formati e modelli uniformi per la segnalazione alle autorità di risoluzione di cui al paragrafo 2 bis.
	L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [PO – inserire la data = 1 anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

Or. en

Emendamento 406
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 55 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) è aggiunto il paragrafo 8 bis seguente:
	"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare procedure e formati e modelli uniformi per la segnalazione alle autorità di risoluzione di cui al paragrafo 2 bis.
	L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [PO – inserire la data = 1 anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

Or. en

Emendamento 407
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 59 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenuto conto della tempistica***, della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione*** e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.	b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.

Or. en

Motivazione

According to current law, an institution can be considered no longer viable if (among other prerequisites) the failure cannot be averted within a reasonable timeframe by other measures, including alternative measures by the private sector or supervisory authorities, than a write-down carried out individually or together with a resolution measure. It is not clear why the feasibility of the wind-down strategy should play a role in this assessment in the future. When assessing whether a write-down or conversion of relevant capital instruments and eligible liabilities is necessary at all, the wind-down strategy should not be a criterion, as it becomes irrelevant in the event of a successful avoidance of default.

Emendamento 408
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 45
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo**.**	d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi***, laddove non si qualifichi quale sistema di tutela istituzionale,*** avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo***;***

Or. en

Motivazione

L'articolo 11 sexies della proposta di direttiva SGD è respinto, almeno nella misura in cui tale disposizione riguardi anche i sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti come sistemi di tutela istituzionale. Le disposizioni di cui agli articoli da 11 bis a 11 sexies della direttiva SGD ne minacciano la funzionalità. Pertanto, sono respinti anche tutti gli emendamenti interconnessi.

Emendamento 409
Herbert Dorfmann, Othmar Karas, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 45
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo.	d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi***, laddove non si qualifichi quale sistema di tutela istituzionale,*** avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo.

Or. en

Motivazione

L'articolo 11 sexies della proposta di direttiva SGD è respinto, almeno nella misura in cui tale disposizione riguardi anche i sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti come sistemi di tutela istituzionale. Le disposizioni di cui agli articoli da 11 bis a 11 sexies della direttiva SGD compromettono tali sistemi in misura considerevole e ne minacciano la funzionalità. Pertanto, sono respinti o richiedono una limitazione anche tutti gli emendamenti conseguenti.

Emendamento 410
René Repasi, Ernest Urtasun, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 45 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 84 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 bis) all'articolo 84, è inserito il paragrafo 6 bis seguente:
	"Il presente articolo non osta allo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali dello stesso Stato membro nella misura in cui tale scambio sia previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro. Laddove tali informazioni provengano da un altro Stato membro, sono comunicate solo con l'esplicito accordo della pertinente autorità che le ha comunicate.";

Or. en

Motivazione

The proposed amendment wants to improve the exchange of information between resolution and tax authorities. Currently, the BRRD does not provide for a solid legal basis for this exchange of information. Against the background of experiences with fraudulent and illegal tax evading capital markets transactions (e.g. cum-ex or cum-cum schemes), it is necessary to improve the close cooperation of tax authorities with financial supervisory authorities and resolution authorities. The suggested amendment reflect the wording of recent amendments to the CRD and AIFMD which should also be included in the BRRD for reasons of consistency across the financial sector.

Emendamento 411
René Repasi, Ernest Urtasun, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 46 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 90 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) all'articolo 90 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"4 bis. L'articolo 84 non osta allo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali dello stesso Stato membro nella misura in cui tale scambio sia previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro. Laddove tali informazioni provengano da un altro Stato membro, sono comunicate solo con l'esplicito accordo della pertinente autorità che le ha comunicate.";

Or. en

Motivazione

The proposed amendment wants to improve the exchange of information between resolution and tax authorities. Currently, the BRRD does not provide for a solid legal basis for this exchange of information. Against the background of experiences with fraudulent and illegal tax evading capital markets transactions (e.g. cum-ex or cum-cum schemes), it is necessary to improve the close cooperation of tax authorities with financial supervisory authorities and resolution authorities. The suggested amendment reflect the wording of recent amendments to the CRD and AIFMD which should also be included in the BRRD for reasons of consistency across the financial sector.

Emendamento 412
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 49
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 97 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti concludono, se del	Le autorità competenti concludono, se del

caso, intese di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2. Tali intese sono conformi all'intesa quadro conclusa dall'ABE e assicurano che le informazioni comunicate alle autorità dei paesi terzi siano soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo ***53, paragrafo 1,*** della direttiva ***2013/36/UE***.	caso, intese di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2. Tali intese sono conformi all'intesa quadro conclusa dall'ABE e assicurano che le informazioni comunicate alle autorità dei paesi terzi siano soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo ***84***, della ***presente*** direttiva.

Or. en

Emendamento 413
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 50 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 101 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(50 bis) all'articolo 101, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	"Laddove il sistema di garanzia dei depositi fornisca un contributo ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, e siano soddisfatte le condizioni applicabili, per contribuire con l'importo necessario a colmare il deficit di finanziamento rimanente dopo il contributo dell'SGD ai fini del requisito dell'8 % di TLOF, in tal caso il contributo fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione deve essere interamente rimborsato dall'SGD entro un termine massimo di sei anni.";

Or. en

Motivazione

OPZIONE 1: ente-ponte nel sostegno alla liquidità dell'SGD: (basso livello di ambizione nel pacchetto CMDI per armonizzare la gestione delle crisi). A seconda della progettazione dell'ente-ponte, è necessario un chiaro riferimento a questo nuovo caso d'uso del meccanismo di finanziamento della risoluzione nel presente articolo. È altresì necessario rivedere le

norme che disciplinano i contributi per assicurarsi che il principio "chi inquina paga" sia ancora efficace dopo l'entrata in vigore della riforma del CMDI.

Emendamento 414
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 50 ter (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 101 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(50 ter) all'articolo 101, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	"Laddove il sistema di garanzia dei depositi fornisca un contributo ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, e siano soddisfatte le condizioni applicabili, per contribuire con l'importo necessario a colmare il deficit di finanziamento rimanente dopo il contributo dell'SGD ai fini del requisito dell'8 % di TLOF.";

Or. en

Motivazione

OPZIONE 2: ente-ponte nella ripartizione delle perdite tra l'SGD e un fondo di risoluzione o il Fondo di risoluzione unico: (alto livello di ambizione nel pacchetto CMDI per armonizzare la gestione delle crisi). A seconda della progettazione dell'ente-ponte, è necessario un chiaro riferimento a questo nuovo caso d'uso del meccanismo di finanziamento della risoluzione nel presente articolo. È altresì necessario rivedere le norme che disciplinano i contributi per assicurarsi che il principio "chi inquina paga" sia ancora efficace dopo l'entrata in vigore della riforma del CMDI.

Emendamento 415
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 51 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 101 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(51 bis) all'articolo 101 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza delle norme che disciplinano i contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione sia a livello di Stato membro che a livello di Unione bancaria.
	Tale relazione fa il punto sulle riforme del quadro per la gestione delle crisi e valuta se tali cambiamenti richiedano una revisione delle norme che disciplinano i contributi al meccanismo di finanziamento della risoluzione, al fine di preservare l'efficacia degli incentivi del principio "chi inquina paga".
	Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa.";

Or. en

Motivazione

Nelle OPZIONI 1 e 2 è necessario rivedere le norme che disciplinano i contributi per assicurarsi che il principio "chi inquina paga" sia ancora efficace dopo l'entrata in vigore della riforma del CMDI.

Emendamento 416
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 51 ter (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 102 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(51 ter) all'articolo 102, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	"Qualora i mezzi finanziari disponibili

abbiano superato in maniera significativa il livello-obiettivo per il secondo anno consecutivo, la Commissione valuta la situazione e trasmette una relazione sull'opportunità di introdurre la possibilità di restituire parte dei mezzi finanziari disponibili.";

Or. en

Motivazione

Tale riforma potrebbe modificare la probabilità che le banche di piccole e medie dimensioni accedano all'SGD o al fondo di risoluzione. Tale probabilità dovrebbe riflettersi nelle norme relative ai contributi, al fine di stabilire i giusti incentivi su un modello "chi inquina paga". In attesa di una revisione, si dovrebbe prevedere una pausa nei contributi, soggetta a una soglia minima prudenziale.

Emendamento 417
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 52
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 102 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 per uno o più anni nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunge un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell'autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, ***e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti***	Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, ***la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 è soggetta alle modulazioni seguenti:***

successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di ***sei*** anni.

a) fino a quando i mezzi finanziari disponibili, al netto di eventuali erogazioni, scendano al di sotto dell'85 % del livello-obiettivo, le autorità di risoluzione rinviano la raccolta dei contributi regolari;

b) nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, le autorità di risoluzione rinviano la raccolta dei contributi regolari.

Inoltre, la ripresa dei contributi regolari dopo il rinvio di cui ai commi precedenti è fissata al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di ***tre*** anni.

Or. en

Motivazione

Tale riforma potrebbe modificare la probabilità che le banche di piccole e medie dimensioni accedano all'SGD o al fondo di risoluzione. Tale probabilità dovrebbe riflettersi nelle norme relative ai contributi, al fine di stabilire i giusti incentivi su un modello "chi inquina paga". In attesa di una revisione, si dovrebbe prevedere una pausa nei contributi, soggetta a una soglia minima prudenziale.

Emendamento 418
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 52
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 102 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari	Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari

a norma dell'articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 per uno o più anni nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunge un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell'autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.	a norma dell'articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello ***specificato al paragrafo 1 del presente articolo***. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 per uno o più anni nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunge un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell'autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

Or. en

Emendamento 419
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 52
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 102 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 per ***uno o più anni*** nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunge un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a	Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 per ***un anno*** nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunge un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a

condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell'autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell'autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.

Or. en

Emendamento 420
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 53 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 103 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili ***non supera il*** 50 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. ***Entro tale limite,*** l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.	3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili ***è pari al*** 50 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. L'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione europea di aumentare la quota di impegni di pagamento irrevocabili è, in linea di principio, una buona idea; tuttavia la decisione di concederla e l'importo della quota di impegni di pagamento irrevocabili rimangono soggetti alla discrezionalità delle autorità di risoluzione. Al fine di migliorare le capacità di pianificazione, gli enti dovrebbero sempre avere la possibilità di utilizzare gli impegni di pagamento irrevocabili per un importo pari al 50 %.

Emendamento 421
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 53 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 103 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***50*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.	3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***20*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.

Or. en

Emendamento 422
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 53 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 103 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***50*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.	3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***30*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.

Or. en

Emendamento 423
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 53 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 103 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla	3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla

garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***50*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.	garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***30*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.

Or. en

Emendamento 424
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 53 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 103 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del presente articolo, paragrafo 3, ove sia necessario utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101.	L'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del presente articolo, paragrafo 3, ove sia necessario utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. ***Qualora un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 e non sia più soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione restituisce gli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 non appena il successivo ciclo di contributi regolari a norma del presente articolo, paragrafo 1, abbia ricostituito i meccanismi di finanziamento della risoluzione fino al livello-obiettivo.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire che l'adeguamento del quadro per gli impegni di pagamento irrevocabili (ad esempio per quanto riguarda la restituzione degli impegni di pagamento irrevocabili) non modifichi il loro attuale metodo contabile.

Emendamento 425
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 53 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 103 – paragrafo 3 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione ***dell'articolo 1 e non sia più soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1***, ***l'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli*** impegni di pagamento irrevocabili ***effettuati a norma del paragrafo 3 e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, l'autorità di risoluzione cancella l'impegno*** e ***restituisce*** la garanzia***. Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, l'autorità di risoluzione entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno***.	Qualora un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione ***della presente direttiva***, ***gli*** impegni di pagamento irrevocabili ***sono cancellati*** e la garanzia ***a copertura di tali impegni è restituita al più tardi due anni dopo che l'entità è uscita dall'ambito di applicazione della presente direttiva***.

Or. en

Motivazione

Concedendo tempo al fondo di risoluzione per prelevare nuovi contributi al fine di colmare il divario, è possibile che la restituzione della garanzia non comporti una riduzione dei mezzi finanziari disponibili del fondo di risoluzione. Tale chiarimento preserverà inoltre la specificità degli impegni di pagamento irrevocabili, in base alla quale non possono essere considerati una spesa nel conto economico delle banche.

Emendamento 426
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 54 bis (nuovo)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 104 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(54 bis) all'articolo 104, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. L'autorità di risoluzione può rinviare, in tutto o in parte, il pagamento da parte di un ente dei contributi straordinari ex post per il meccanismo di finanziamento della risoluzione laddove il pagamento di tali contributi metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell'ente. Tale rinvio non è concesso per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovato su richiesta dell'ente. I contributi rinviati in forza del presente paragrafo sono pagati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell'ente.	***"***3. L'autorità di risoluzione può rinviare, in tutto o in parte, il pagamento da parte di un ente dei contributi straordinari ex post per il meccanismo di finanziamento della risoluzione laddove il pagamento di tali contributi metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell'ente. Tale rinvio non è concesso per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovato ***una volta*** su richiesta dell'ente. I contributi rinviati in forza del presente paragrafo sono pagati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell'ente.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0059)

Emendamento 427
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***

"1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:

(a) i depositi;

(b) i depositi effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.";

Or. en

Emendamento 428
Markus Ferber, Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:	
(a) i depositi;	
(b) i depositi effettuati presso	

succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.";

Or. en

Motivazione

Mentre i depositi protetti sono salvaguardati dalle perdite nella risoluzione, altri depositi ammissibili sono potenzialmente disponibili a fini di assorbimento delle perdite. Al fine di fornire un certo livello di protezione alle persone fisiche e alle imprese più piccole che detengono depositi ammissibili al di sopra del livello dei depositi protetti, tali depositi dovrebbero avere un livello di priorità superiore rispetto ai crediti vantati da creditori ordinari non privilegiati non garantiti in virtù del diritto nazionale in materia di insolvenza. Il credito del sistema di garanzia dei depositi (SGD) dovrebbe avere, ai sensi di tale diritto nazionale, un rango ancora superiore rispetto alle suddette categorie di depositi ammissibili.

Emendamento 429
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:	***soppresso***
(a) i depositi;	
(b) i depositi effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;	
(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei	

depositanti protetti in caso di insolvenza.

Or. en

Emendamento 430
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza***, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari***:	1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

Or. en

Emendamento 431
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza***, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari***:	1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

Or. en

Emendamento 432
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità***, che ***è superiore rispetto al*** grado di priorità ***previsto per i*** crediti vantati da creditori chirografari ordinari:	1. Gli Stati membri ***istituiscono una preferenza generale per i depositanti***, che ***concede a tutti i depositanti un*** grado di priorità ***superiore rispetto ai*** crediti vantati da creditori chirografari ordinari**.** ***Ciononostante, il grado di priorità più elevato è condiviso esclusivamente dai seguenti depositi***:

Or. en

Emendamento 433
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i ***seguenti*** crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:	1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i crediti ***sorti dai seguenti*** abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:

Or. en

Emendamento 434
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i seguenti crediti abbiano ***lo stesso*** grado di priorità***, che è*** superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:	1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i seguenti crediti abbiano ***un*** grado di priorità superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:

Or. en

Emendamento 435
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i depositi;	(a) i ***seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:*** ***i) la parte dei*** depositi ***ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE***; ***ii) i depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie***

imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

Or. en

Motivazione

The proposed modification of the existing super preference of deposit guarantee scheme (DGS) claims is to be rejected. The modification would artificially increase the costs for the DGS in order to achieve the result intended by the Commission – resolution is less costly than liquidation/insolvency with the consequence that a public interest in resolution would also have to be confirmed for LSIs.Until now, the super-preference had ensured that, in subsequent insolvency proceedings, preference was given to the deposit guarantee scheme in terms of depositor compensationpayments, meaning that losses were recovered in full comparatively quickly, and the deposit guarantee scheme generally incurred few or no losses.In addition, there is no reason to expand the resolution regime in the way the Commission has proposed. The largely harmonised European deposit guarantee schemes have proven their ability to function. For the majority of institutions, it is already possible to ensure an orderly exit from the market without endangering financial market stability through national insolvency/liquidation proceedings. Also, the report submitted by the SRB on resolution planning for Less Significant Institutions (LSIs) in 2021 and 2022 underlines that the current approach is appropriate: According to this report, the NRAs deemed that 96.3% of the LSIs have liquidation as a preferred strategy in case of failure. None of the resolvability assessments carried out by the national resolution authorities found any substantive impediments to resolvability.

Emendamento 436
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i depositi;	(a) ***i seguenti crediti che abbiano una priorità gerarchica superiore rispetto alla gerarchia dei crediti di cui alla lettera b): i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in insolvenza,*** i depositi ***ammissibili, i depositi societari detenuti a fini di pagamento e regolamento, i depositi effettuati tramite succursali***

situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 437
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i depositi;	(a) ***i)*** i depositi ***esclusi dalla copertura a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/49/UE***; ***e***
	ii) i depositi di soggetti giuridici che non sono microimprese o piccole e medie imprese che si configurano come passività ammissibili ai fini del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 438
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i depositi;	(a) i depositi ***protetti come definiti alla direttiva 2014/49/UE***;

Or. en

Emendamento 439
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i depositi;	(a) i depositi ***al dettaglio ammissibili***;

Or. en

Emendamento 440
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i depositi;	(a) i depositi ***protetti***;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, i depositi delle imprese più grandi non dovrebbero essere trattati meglio di altri debiti non garantiti di primo rango.

Emendamento 441
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i depositi;	(a) ***tutti*** i depositi;

Or. en

Emendamento 442
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, i depositi delle imprese più grandi non dovrebbero essere trattati meglio di altri debiti non garantiti di primo rango.

Emendamento 443
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) i depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, i depositi delle imprese più grandi non dovrebbero essere trattati meglio di altri debiti non garantiti di primo rango.

Emendamento 444
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i depositi effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, i depositi delle imprese più grandi non dovrebbero essere trattati meglio di altri debiti non garantiti di primo rango.

Emendamento 445
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i depositi ***effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione***;	(b) ***i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):*** ***i)*** i depositi ***protetti***; ***ii) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.***

Or. en

Motivazione

The proposed modification of the existing super preference of deposit guarantee scheme (DGS) claims is to be rejected. The modification would artificially increase the costs for the DGS in order to achieve the result intended by the Commission – resolution is less costly than liquidation/insolvency with the consequence that a public interest in resolution would also have to be confirmed for LSIs.Until now, the super-preference had ensured that, in subsequent insolvency proceedings, preference was given to the deposit guarantee scheme in terms of depositor compensationpayments, meaning that losses were recovered in full comparatively quickly, and the deposit guarantee scheme generally incurred few or no losses.In addition, there is no reason to expand the resolution regime in the way the Commission has proposed. The largely harmonised European deposit guarantee schemes have proven their ability to function. For the majority of institutions, it is already possible to ensure an orderly exit from the market without endangering financial market stability through national insolvency/liquidation proceedings. Also, the report submitted by the SRB on resolution planning for Less Significant Institutions (LSIs) in 2021 and 2022 underlines that the current approach is appropriate: According to this report, the NRAs deemed that 96.3% of the LSIs have liquidation as a preferred strategy in case of failure. None of the resolvability assessments carried out by the national resolution authorities found any substantive impediments to resolvability.

Emendamento 446
Christophe Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i depositi effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;	(b) i depositi ***protetti, o parti di depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superano il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE*** effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 447
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i depositi ***effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione***;	(b) i depositi ***ammissibili come definiti alla direttiva 2014/49/UE di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese***;

Or. en

Emendamento 448
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i depositi effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;	(b) i depositi ***al dettaglio ammissibili*** effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 449
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i depositi effettuati presso	(b) i depositi ***che sono stati*** effettuati

succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;	presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 450
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***i*** depositi ***effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione***;	(b) ***altri*** depositi ***societari diversi da quelli di cui alla lettera a) e depositi non ammissibili***;

Or. en

Emendamento 451
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The proposed modification of the existing super preference of deposit guarantee scheme (DGS) claims is to be rejected. The modification would artificially increase the costs for the DGS in order to achieve the result intended by the Commission – resolution is less costly than liquidation/insolvency with the consequence that a public interest in resolution would also have to be confirmed for LSIs.Until now, the super-preference had ensured that, in

subsequent insolvency proceedings, preference was given to the deposit guarantee scheme in terms of depositor compensationpayments, meaning that losses were recovered in full comparatively quickly, and the deposit guarantee scheme generally incurred few or no losses.In addition, there is no reason to expand the resolution regime in the way the Commission has proposed. The largely harmonised European deposit guarantee schemes have proven their ability to function. For the majority of institutions, it is already possible to ensure an orderly exit from the market without endangering financial market stability through national insolvency/liquidation proceedings. Also, the report submitted by the SRB on resolution planning for Less Significant Institutions (LSIs) in 2021 and 2022 underlines that the current approach is appropriate: According to this report, the NRAs deemed that 96.3% of the LSIs have liquidation as a preferred strategy in case of failure. None of the resolvability assessments carried out by the national resolution authorities found any substantive impediments to resolvability.

Emendamento 452
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 453
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 454
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti ***protetti*** in caso di insolvenza.	(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti ***al dettaglio ammissibili*** in caso di insolvenza.

Or. en

Emendamento 455
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.	(c) i sistemi di garanzia dei depositi ***qualora*** surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.

Or. en

Emendamento 456
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto a norma del paragrafo 1:
	(a) i depositi protetti;
	(b) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.

Or. en

Emendamento 457
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
2. Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:	***"***2. Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, ***lo stesso grado di priorità di altri depositi non menzionati al paragrafo 1 del presente articolo e*** un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:***";***

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, i depositi delle imprese più grandi non dovrebbero essere trattati meglio di altri debiti non garantiti di primo rango.

Emendamento 458
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per spese e perdite sostenute dal meccanismo di finanziamento della risoluzione per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione qui istituito e la loro posizione preferenziale nelle procedure di insolvenza determineranno probabilmente in maniera periodica perdite dei sistemi di garanzia dei depositi e il loro esaurimento dal punto di vista finanziario, il che determinerà, a sua volta, una perdita di fiducia da parte dei depositanti.

Emendamento 459
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per spese e perdite sostenute dal meccanismo di finanziamento della risoluzione per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma dell'articolo 101, paragrafo 1***, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto***.	8. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per spese e perdite sostenute dal meccanismo di finanziamento della risoluzione per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma dell'articolo 101, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 460
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri provvedono a che i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all'articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, superiore a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione qui istituito e la loro posizione preferenziale nelle procedure di insolvenza determineranno probabilmente in maniera periodica perdite dei sistemi di garanzia dei depositi e il loro esaurimento dal punto di vista finanziario, il che determinerà, a sua volta, una perdita di fiducia da parte dei depositanti.

Emendamento 461
Christophe Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 108 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri provvedono a che i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all'articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, superiore a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 462
Pedro Marques, René Repasi, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 55 – lettera b
Direttiva 2014/59/CE
Articolo 108 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri provvedono a che i crediti del meccanismo di finanziamento	9. Gli Stati membri provvedono a che i crediti del meccanismo di finanziamento

della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all'articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, ***superiore*** a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo, paragrafo 1.	della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all'articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, ***pari*** a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 463
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 464
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'approccio volto a colmare il divario compromette il principio fondamentale secondo cui le perdite dovrebbero essere sostenute in primo luogo dagli azionisti e successivamente dai creditori di una banca in fallimento. Tale approccio non è necessario in quanto i requisiti

qualificati come MREL garantiscono un finanziamento sufficiente della risoluzione.

Emendamento 465
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 466
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai depositi, per evitare che i depositanti sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:	***soppresso***
(a) se si applica lo strumento del bail-in, singolarmente o in combinazione con lo strumento di separazione delle attività, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati o convertiti al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, qualora i depositi protetti	

fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in;

(b) se si applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione:

i) l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e

ii) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.

Or. en

Motivazione

The proposed change of the current use of deposit guarantee schemes in the context of resolution is to be rejected. Otherwise, the financial contributions of deposit guarantee schemes for resolutions will be increased significantly in terms of frequency and amount of co-financing required. The use of deposit guarantee scheme funds for resolution measures is to be made standard, despite the fact that this is inappropriate and unnecessary.In addition, extending the scope of protection to include uncovered and unprotected deposits in resolution gives wholesale investors a free pass. This contradicts the mandate of the deposit protection scheme, which is to protect depositors in the event that a bank becomes insolvent by reimbursing up to 100,000 EUR of money deposited with the bank in question.

Emendamento 467
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano	Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano

ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai depositi, per evitare che ***i depositanti*** sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:	***alle persone fisiche, alle microimprese e alle piccole e medie imprese*** il mantenimento dell'accesso ai depositi, per evitare che ***le stesse*** sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, le imprese più grandi non dovrebbero essere trattate meglio di altri clienti, i cui fondi e le cui attività sono già protetti dall'articolo 31, paragrafo 2, lettera e). Esiste una verifica del minor onere (cfr. la proposta del nuovo articolo 109, paragrafo 2) che dovrebbe garantire ex ante un livello delle perdite per l'SGD in liquidazione superiore rispetto al costo del suo contributo alla risoluzione.

Emendamento 468
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi ***lo stesso grado di priorità o*** un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e	i) l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e

Or. en

Emendamento 469
Christophe Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 470
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – commi 2, 3, 4 e 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei casi di cui al primo comma, lettera b), qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in e l'autorità di risoluzione valuti che le circostanze di cui all'articolo 44, paragrafo 3, si applicano a tali depositi o passività, il sistema di garanzia dei depositi versa un contributo pari:	***soppresso***
(a) all'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi, compresi i depositi non protetti, e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e	
(b) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente.	
Gli Stati membri garantiscono che, dopo il versamento del contributo da parte del sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui al secondo comma, l'ente soggetto a risoluzione si astenga dall'acquisire quote in altre imprese e dall'effettuare distribuzioni connesse al capitale	

primario di classe 1 o pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, o da altre attività che potrebbero determinare un deflusso di fondi.

In tutti i casi il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera il costo del rimborso dei depositanti quale calcolato dal sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11 sexies, della direttiva 2014/49/UE.

Qualora una valutazione a norma dell'articolo 74 stabilisca che il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite che esso avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 75.

Or. en

Emendamento 471
Christophe Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 472
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente.	(b) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente. ***La decisione dell'autorità di risoluzione di escludere i depositi ammissibili dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione determina la presunzione relativa che una siffatta esclusione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3. L'articolo 44, paragrafo 12, non si applica a tale esclusione.***

Or. en

Emendamento 473
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
In tutti i casi il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera il costo del rimborso dei depositanti quale calcolato dal sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11 sexies, della direttiva 2014/49/UE.	In tutti i casi il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera il costo del rimborso dei depositanti quale calcolato dal sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11 sexies, della direttiva 2014/49/UE ***e l'ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo in forza dell'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE. Tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario, gli Stati membri possono stabilire una percentuale superiore al 50 %.***

Or. en

Emendamento 474
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora una valutazione a norma dell'articolo 74 stabilisca che il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite che esso avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 75.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli obiettivi della risoluzione, le imprese più grandi non dovrebbero essere trattate meglio di altri clienti, i cui fondi e le cui attività sono già protetti dall'articolo 31, paragrafo 2, lettera e). Esiste una verifica del minor onere (cfr. la proposta del nuovo articolo 109, paragrafo 2) che dovrebbe garantire ex ante un livello delle perdite per l'SGD in liquidazione superiore rispetto al costo del suo contributo alla risoluzione.

Emendamento 475
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di risoluzione determini	***soppresso***

l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36 della presente direttiva.

L'autorità di risoluzione comunica la propria decisione di cui al primo comma al sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza indugio.

Or. en

Motivazione

The proposed change of the current use of deposit guarantee schemes in the context of resolution is to be rejected. Otherwise, the financial contributions of deposit guarantee schemes for resolutions will be increased significantly in terms of frequency and amount of co-financing required. The use of deposit guarantee scheme funds for resolution measures is to be made standard, despite the fact that this is inappropriate and unnecessary.In addition, extending the scope of protection to include uncovered and unprotected deposits in resolution gives wholesale investors a free pass. This contradicts the mandate of the deposit protection scheme, which is to protect depositors in the event that a bank becomes insolvent by reimbursing up to 100,000 EUR of money deposited with the bank in question.

Emendamento 476
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di risoluzione determini l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi in merito al costo stimato del rimborso dei	***soppresso***

depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36 della presente direttiva.

L'autorità di risoluzione comunica la propria decisione di cui al primo comma al sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza indugio.

Or. en

Emendamento 477
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafi 2 bis e 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:	***soppresso***
"2 bis.	
Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in conformità del paragrafo 1, primo comma, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione, gli Stati membri garantiscono che il sistema di garanzia dei depositi ceda al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.	
Gli Stati membri assicurano che il sistema di garanzia dei depositi commercializzi le azioni e gli altri strumenti di capitale di cui al primo comma in modo aperto e trasparente e che la vendita non avvenga fornendo una rappresentazione errata o	

discriminando acquirenti potenziali. Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali.

2 ter.

Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).

Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.

Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che sono stati identificati come entità soggette a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione.";

Or. en

Emendamento 478
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in conformità del paragrafo 1, primo comma, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione, gli Stati membri garantiscono che il sistema di garanzia dei depositi ceda al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.	***soppresso***
Gli Stati membri assicurano che il sistema di garanzia dei depositi commercializzi le azioni e gli altri strumenti di capitale di cui al primo comma in modo aperto e trasparente e che la vendita non avvenga fornendo una rappresentazione errata o discriminando acquirenti potenziali. Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali.	

Or. en

Motivazione

La modifica proposta dell'attuale ricorso all'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione deve essere respinta. In caso contrario, i contributi finanziari dei sistemi di garanzia dei depositi per le risoluzioni aumenteranno in maniera significativa in termini di frequenza e di importo del cofinanziamento richiesto. L'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi per le misure di risoluzione deve essere reso normale, sebbene non sia opportuno né necessario.

Emendamento 479
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).	***soppresso***
Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.	
Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che sono stati identificati come entità soggette a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione.	

Or. en

Motivazione

La modifica proposta dell'attuale ricorso all'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione deve essere respinta. In caso contrario, i contributi finanziari dei sistemi di garanzia dei depositi per le risoluzioni aumenteranno in maniera significativa in termini di frequenza e di importo del cofinanziamento richiesto. L'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi per le misure di risoluzione deve essere reso normale, sebbene non sia opportuno né necessario.

Emendamento 480
Christophe Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).	***soppresso***
Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.	
Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che sono stati identificati come entità soggette a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione.	

Or. en

Emendamento 481
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, è conteggiato ai fini delle soglie di cui ***all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e*** all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).	Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).

Or. en

Emendamento 482
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1***, secondo comma,*** è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).	Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1 è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).

Or. en

Emendamento 483
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi ***è limitato*** all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.	Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, ***e nel caso in cui l'SGD informi l'autorità di risoluzione che prevede un rischio di carenza di liquidità, l'autorità di risoluzione può decidere di limitare*** il contributo ***lordo*** del sistema di garanzia dei depositi all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). ***In tal caso,*** a seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101 ***e qualsiasi perdita subita dal meccanismo di finanziamento della risoluzione a causa del suo intervento è pertanto rimborsata dall'SGD al massimo entro un periodo di sei anni***.

Or. en

Motivazione

OPTION 1 : Bridge in liquidity support to the DGS: (Low level of ambition in CMDI package to harmonize crisis management) : The bridge needs to be negotiated hand in hand with the level of ambition on the rest of the review. If there is support for a material expansion of the scope of resolution, for a robust MREL requirement for new transfer tool with market exit, and further conditionalities on the alternative and preventive measures that have been used in the past to circumvent resolution, then it would be appropriate to introduce a loss sharing mechanism to offset part of the cost of the LC intervention of the DGS with the support of the resolution financing arrangement/SRF. If the level of ambition on the rest of the package is more limited, then the RF/SRF intervention under the "bridge" should be designed as a liquidity support for the concerned DGS, which would have to repay the RF/SRF after a certain period of time.

Emendamento 484
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è ***limitato all'***ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.	Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è ***pari alla somma dell'***ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a)***, e dell'ammontare conferito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione moltiplicato per la quota dei depositi protetti come parte delle passività totali nell'ambito della cessione***. A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.

Or. en

Motivazione

OPTION 2 : Bridge in loss sharing between DGS and RF/SRF (High level of ambition in CMDI package to harmonize crisis management) : The bridge needs to be negotiated hand in hand with the level of ambition on the rest of the review. If there is support for a material expansion of the scope of resolution, for a robust MREL requirement for new transfer tool with market exit, and further conditionalities on the alternative and preventive measures that have been used in the past to circumvent resolution, then it would be appropriate to introduce a loss sharing mechanism to offset part of the cost of the LC intervention of the DGS with the

support of the resolution financing arrangement/SRF. If the level of ambition on the rest of the package is more limited, then the RF/SRF intervention under the "bridge" should be designed as a liquidity support for the concerned DGS, which would have to repay the RF/SRF after a certain period of time.

Emendamento 485
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui ***all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e*** all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.	Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.

Or. en

Emendamento 486
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b

Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che sono stati identificati come entità soggette a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 487
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 2 ter – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che sono stati identificati come entità soggette a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione.	Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che ***soddisfano una delle seguenti condizioni:***
	i) sono stati identificati come entità soggette a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione***;***
	ii) non hanno mai rispettato i requisiti qualificati come MREL a pieno carico a partire dall'identificazione come entità soggette a risoluzione.

Or. en

Motivazione

OPTION 2 : Bridge in loss sharing between DGS and RF/SRF : (High level of ambition in CMDI package to harmonize crisis management) : The bridge needs to be negotiated hand in hand with the level of ambition on the rest of the review. If there is support for a material expansion of the scope of resolution, for a robust MREL requirement for new transfer tool with market exit, and further conditionalities on the alternative and preventive measures that

have been used in the past to circumvent resolution, then it would be appropriate to introduce a loss sharing mechanism to offset part of the cost of the LC intervention of the DGS with the support of the resolution financing arrangement/SRF. If the level of ambition on the rest of the package is more limited, then the RF/SRF intervention under the "bridge" should be designed as a liquidity support for the concerned DGS, which would have to repay the RF/SRF after a certain period of time.

Emendamento 488
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 56 – lettera d
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 109 – paragrafo 5 – commi 2 e 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento ribadisce i limiti per la responsabilità dell'SGD.

Emendamento 489
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Periodo transitorio
	1. Gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE la cui strategia di risoluzione prescelta cambierà in funzione dell'entrata in vigore della presente direttiva di modifica rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies della direttiva 2014/59/UE o i requisiti che derivano dall'applicazione

dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, della direttiva 2014/59/UE, a seconda dei casi, entro cinque anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione comprendente la nuova strategia di risoluzione prescelta.

2. Durante il periodo transitorio di cui al primo comma, nei casi di cui all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, modificata dalla presente direttiva di modifica, qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in, in deroga al secondo comma di tale paragrafo, il sistema di garanzia dei depositi contribuisce all'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi, compresi i depositi non protetti, delle passività di primo rango sottoponibili al bail-in detenute dai clienti al dettaglio, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente.

Or. en